



Polizia Roma Capitale

U.O. II GRUPPO PARIOLI ex SAPIENZA

SEZIONE POLIZIA STRADALE

REP. N. 12021/NO. 13172 NO U.T.S. -

Determinazione Dirigenziale

del 16/04/2021

OGGETTO: Disciplina provvisoria di traffico in piazza Ruggero di Sicilia – Campagna Strade Scolastiche.

LA DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Capitolina con la memoria 06/03/2020, n. 18 ha dato impulso all'avvio della Campagna Strade Scolastiche volta a sperimentare specifiche discipline di traffico nelle strade dei Municipi con scuole in relazione alle quali siano state registrate difficoltà di traffico negli orari di entrata ed uscita degli alunni;

che con il medesimo provvedimento, al fine di garantire elevati livelli di sicurezza delle persone nella circolazione stradale, è stato affidato alle Unità Organizzative della Polizia Locale di Roma Capitale il compito di:

- emettere disciplina dirigenziale provvisoria di traffico;
- procedere alla campagna sperimentale nelle strade interessate una volta a settimana ciascuna, per un periodo di tempo di venti minuti prima e dopo l'orario di ingresso e di uscita degli alunni, di concerto con i Municipi e dandone comunicazione alle scuole interessate;

che con successiva nota prot. n. QG/11022 del 19/03/2021 l'Assessorato alla "Città in Movimento" ha dato inizio alla predetta sperimentazione a far data da 07/04/2021, precisando che:

- al Dipartimento Mobilità e Trasporti compete la definizione della segnaletica idonea alla pedonalizzazione temporanea delle strade,
- a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. compete di provvedere alla fornitura dei cartelli stradali necessari alla pedonalizzazione temporanea delle aree interessate;

Considerato che

in piazza Ruggero di Sicilia, indicata nella nota prot. n. RH/74188 del 12/04/2021, in prossimità del plesso scolastico "Fratelli Bandiera" possono essere adottati provvedimenti di divieto di transito e fermata dalle ore 07.30 alle ore 08.50 e dalle ore 12.30 alle ore 14.20 nonché dalle ore 15.30 alle ore 16.50, dal giorno di martedì dal 20 aprile 2021 fino alla fine della corrente stagione scolastica ad eccezione di scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ai residenti nel tratto interessato per l'accesso agli spazi interni alla propria abitazione e agli autobus in servizio di linea;

Visto l'art. 1, c. 1 del Codice della Strada nella parte in cui stabilisce che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato";

l'art. 3, c. 1, n. 58-bis del Codice della Strada, ove è definita Zona Scolastica, la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione di pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso degli appositi segnali di inizio e fine pur se in attesa di emanazione di apposito decreto ministeriale;

l'art. 7, c. 11-bis del Codice della Strada nella parte in cui si precisa che nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Visti gli artt. 66 e 72 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/02/99;

Visto l'art. 5/3° comma e gli artt. 6, 7 e 37 e 38 del D.Lgs. 285/92 concernenti la disciplina sulla circolazione stradale nei centri urbani;

Vista l'Ordinanza n. 273 del 09/08/95, relativa all'istituzione dell'U.I.T.S.S. della II Circoscrizione;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 495/92;

Visto che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art.6-bis della legge 241/1990 e degli artt 6, co 2 e 7 del DPR 62/2013;

Vista l'attestazione della avvenuta compilazione della corrispondente Check List allegata alla presente determinazione;

Viste le note del Comando Generale prot. n. RH71977/2021 e prot. n. RH74188/2021;

Atteso che, pur non essendo stati approvati i provvedimenti di modifica al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada relativi alla individuazione della segnaletica necessaria a pubblicizzare la zona scolastica di cui sopra, è però possibile adottare simili provvedimenti di regolamentazione della circolazione idonei a dare attuazione alle misure di traffico indicate nella memoria di Giunta Capitolina 6 marzo 2020, n. 18, ripetendone deroghe ed eccezioni

DETERMINA

dal 20 aprile 2021 fino al termine dell'anno scolastico, per le giornate del martedì nelle fasce orarie comprese tra le ore 07.30 e le ore 08.50, tra le ore 12.30 e le ore 14.20 e tra le ore 15,30 e le ore 16,50, l'adozione delle seguenti discipline di traffico:

PIAZZA RUGGERO DI SICILIA

ISTITUZIONE:

1. Divieto di fermata su tutta la sede stradale nel tratto compreso e delimitato da via Stamira, via Eleonora d' Arborea e via Berengario, con esclusione della corsia riservata ai veicoli provenienti da via Eleonora d' Arborea e diretti in via Stamira, eccetto scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici e veicoli a servizio di diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art.381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
2. Divieto di transito nel medesimo tratto di strada, esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali;

VIA BERENGARIO

ISTITUZIONE:

1. Divieto di fermata ambo i lati della sede stradale nel tratto compreso tra piazza Ruggero di Sicilia e il civico 12 con esclusione della corsia riservata ai veicoli provenienti da via Eleonora d' Arborea e diretti in via Stamira, eccetto scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici e veicoli a servizio di diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art.381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
2. Divieto di transito nel medesimo tratto di strada, esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali;

VIA ELEONORA D' ARBOREA

ISTITUZIONE:

1. Direzione obbligatoria dritto all' intersezione con piazza Ruggero di Sicilia.

Le discipline di traffico incompatibili con il presente provvedimento sono abrogate.

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è incaricata dell'esecuzione delle discipline di traffico di cui al presente provvedimento.

La U.O. Il Gruppo Parioli 1 ex Sapienza - U.T.S. redigerà apposito verbale attestante la data di esecuzione delle discipline di traffico di cui sopra.

La Polizia Locale di Roma Capitale e tutti gli organi preposti ai controlli di polizia stradale sono incaricati della vigilanza ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione Dirigenziale.

La firma della scheda di autocontrollo del Dirigente si ritiene apposta contestualmente alla adozione del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.



Firmato Digitalmente
Donatella Scafati

